

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Mauro Orlandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Gian Luca Greco | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore) |
| - Avv. Emilio Girino | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 12 marzo 2013, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Per inquadrare la questione oggetto di esame occorre premettere che in data 15.10.2009 la ricorrente – unitamente al coniuge - aderiva alle agevolazioni previste dal cd. *“scudo fiscale”* per il rimpatrio di attività finanziarie detenute all'estero. Conseguentemente i due soggetti decidevano di stipulare con la convenuta *“due contratti di conto corrente ‘secretati’, sul cui conto corrente personale riversavano le somme rimpatriate con lo scudo fiscale”*.

Tali conti correnti, secondo quanto riferito dal legale della ricorrente, si differenzierebbero da quelli ordinari per una disciplina rafforzata in materia di riservatezza (*“l'operatività su tali conti deve essere effettuata direttamente dagli uffici direttivi della banca. Infatti, il funzionario di banca è interdetto dall'effettuare operazioni bancarie sui conti correnti secretati e tali conti non sono visibili dal personale accedendo dai terminali ai quali loro hanno comunemente accesso”*).

Per il tramite del proprio legale, la ricorrente, tra l'altro:

- contesta l'avvenuta effettuazione di un giroconto di € 90 mila da uno dei conti secretati, intestato alla ricorrente, a uno ordinario, cointestato alla ricorrente e al coniuge - in data 12 ottobre 2011:
 1. in difetto di autorizzazione;
 2. senza garantire – con ciò determinando un *“grave inadempimento contrattuale”* - le previste prerogative di riservatezza rafforzata per il mantenimento della secretazione del conto:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- a. sia *“a livello bancario”*, *“essendo l’operazione gestita da un comune funzionario di banca”*;
 - b. sia *“a livello extra-bancario”*, in relazione alla *“confluenza delle somme su un conto corrente ordinario”*, alla *“conseguente segnalazione dell’operazione bancaria”* (considerata lesiva dell’*“immagine”* e del *“buon nome delle persone”*) e all’*“invio di documentazione informativa del conto corrente secretato presso l’abitazione... omissis... quando tale informativa non poteva in alcun modo essere spedita”*;
- evidenza, in proposito, le conseguenze che ha comportato l’operazione contestata, *“eseguita con grave negligenza ed imperizia ed in violazione dei precisi impegni contrattuali”*, in quanto:
1. ha reso *“vulnerabile e conoscibile il conto secretato sul quale erano depositate le somme”* oltreché, di fatto, determinato *“la perdita della riservatezza pure del conto secretato [del marito della ricorrente] dal momento che i due conti secretati... omissis... venivano gestiti e utilizzati dai due coniugi in maniera pressoché unitaria”*;
 2. ha *“arrecato un grave danno conseguente alla perdita della somma corrispondente alla [maggiore] tassazione che le somme stesse hanno subito in conseguenza dell’operazione di giroconto ordinaria o che potenzialmente potranno subire”*;
 3. ha altresì comportato, per la ricorrente e il coniuge, *“patimenti d’animo e sofferenze psicofisiche”* in quanto l’operazione contestata li esporrebbe a una verifica fiscale (ritenuta *“probabile, per non dire cert[a]... omissis... dal momento che l’ingente somma di € 90.000,00 certo non può passare inosservata ‘all’occhio’ del fisco”*) diretta all’impresa della quale la prima è titolare e presso la quale il secondo opera a titolo di *“collaboratore familiare”*; in questo senso la ricorrente rappresenta l’*“impossibilità di vincere la presunzione legale di un accertamento per evasione delle imposte, trattandosi di somme accantonate nel tempo per il quale è stata persa o distrutta qualsiasi pezza giustificativa relativa al legittimo accantonamento dei risparmi”*; nel caso in specie, quindi, ravvisa gli estremi del *“danno da lesione dell’immagine sociale della persona che si vede ingiustamente inserita nell’elenco degli evasori e per i quali il fisco manterrà sempre un occhio di riguardo qualsiasi operazione essa faccia”*, danno suscettibile di liquidazione equitativa senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza;
- lamenta, inoltre, che la convenuta non ha reso note alla ricorrente le generalità del dipendente che ha effettuato l’operazione contestata;
- sottolinea che il comportamento della convenuta ha determinato anche *“una responsabilità di natura aquiliana”* ex art. 2043 c.c. in conseguenza della *“violazione del dovere di *neminem laedere*”*, citando in proposito giurisprudenza della Suprema Corte;
- evidenza di non aver mai ricevuto un’informativa scritta in ordine all’avvenuta esecuzione dell’operazione contestata.
- La banca resistente, dal canto suo:
- rappresenta di aver fatto sottoscrivere alla ricorrente in data 15 ottobre 2009, *“apposite ‘clausole di limitazione dell’operatività dei rapporti’... omissis... In tali clausole... omissis... si precisano le uniche categorie di operazioni che possono trovare accredito nei conti secretati”*;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- specifica che l'ordine di bonifico relativo all'operazione contestata è stato *“correttamente impartito dalla [ricorrente]”* e pertanto nega *“di aver eseguito l'operazione senza l'autorizzazione e ad insaputa del titolare del rapporto”*;
- respinge gli addebiti in materia di trasparenza bancaria sostenendo l'infondatezza della doglianza della ricorrente in ordine alla mancata comunicazione dell'operazione in contestazione, che *“è stata ordinata allo sportello dalla [ricorrente]... omissis... oltre che emergere dalla rendicontazione periodica inviata ai titolari dei rapporti”*;

Contestando tutte le affermazioni della banca resistente, la parte ricorrente, tra l'altro, evidenzia che:

- *“la banca non prende posizione su ogni singolo punto delle eccezioni della ricorrente ma si limita, genericamente, ad indicare che l'operazione sarebbe stata effettuata personalmente dalla [ricorrente]”*;
- conseguentemente *“tutte le circostanze indicate nel ricorso e non contestate da controparte si dovranno ritenere pacificamente ammesse”*;
- la convenuta ammette che l'operazione è stata eseguita allo sportello da un funzionario ivi addetto, *“quando, contrariamente, per le intrinseche peculiarità del conto secretato, doveva essere gestito dalla direzione”*;
- con riguardo all'operazione contestata, le parti hanno esibito in giudizio la relativa ricevuta, ma i due esemplari sono difformi in quanto:
 1. quello in possesso della ricorrente – e che la stessa è disponibile a esibire in originale - è sottoscritto unicamente dalla banca;
 2. quello in possesso della convenuta è sottoscritto da entrambe le parti; in relazione a ciò, richiamando il dettato dell'art. 2702 c.c. in tema di scrittura privata e di *“piena prova contro colui che l'ha sottoscritta”*, parte ricorrente lamenta che *“ne consegue inevitabilmente che la banca ha carpito, con mala fede e successivamente alla data di effettuazione dell'operazione bancaria, la firma della [ricorrente]”*;
- la documentazione prodotta dalla convenuta ha evidenziato anche il passaggio della somma contestata dal conto corrente intestato all'impresa individuale della ricorrente;
- *“l'ammontare dell'an e del quantum della domanda risarcitoria non ha formato oggetto di specifica contestazione da parte della banca”*.

Ciò premesso, la ricorrente, riproponendo le domande avanzate in sede di reclamo, ha chiesto all'ABF di accertare e dichiarare la grave responsabilità contrattuale e, in subordine, extracontrattuale, della banca resistente, nonché di condannare la stessa al risarcimento dei danni sofferti nella misura di euro 95.000, di cui 75.000 euro in conseguenza dell'inadempimento contrattuale o, in subordine, extracontrattuale posto in essere dalla banca e 20.000 euro quale danno non patrimoniale *“a causa della erronea segnalazione e dei patimenti sofferti, alla certa o altamente probabile esposizione ad accertamento fiscale”*.

La convenuta chiede al Collegio ABF di *“non accogliere il ricorso in quanto infondato”*.

DIRITTO

Il caso in esame verte fundamentalmente sull'effettuazione di un giroconto da un conto secretato, intestato alla ricorrente, a uno ordinario, cointestato alla ricorrente e al coniuge, che, a dire della ricorrente, sarebbe stato effettuato in difetto di autorizzazione e senza garantire le previste prerogative di riservatezza rafforzata per il mantenimento della segretezza del conto.



Circa il difetto di autorizzazione, la parte ricorrente produce, a supporto delle proprie argomentazioni e senza peraltro spiegare le modalità attraverso le quali ne è venuta in possesso, la ricevuta dell'operazione priva della sottoscrizione.

La banca resistente produce, in sede di controdeduzioni, una copia della ricevuta, munita di sottoscrizione della parte ricorrente, la cui autenticità non è da quest'ultima disconosciuta. Risulta quindi provata l'esistenza dell'autorizzazione del correntista all'esecuzione del bonifico contestato, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. 11/2010, mentre è priva di pregio l'eccezione di parte resistente, secondo la quale la difformità tra gli esemplari prodotti dalle parti (l'una sottoscritta solo dalla banca, l'altra da entrambi) proverebbe *“che la banca ha carpito, con mala fede e successivamente alla data di effettuazione dell'operazione bancaria, la firma della [ricorrente]”*. Tale circostanza non risulta confortata, come dispone l'art. 2697 c.c., da alcun elemento di fatto probatorio del diritto vantato dalla ricorrente, neanche di valenza indiziaria, ove si ricordi che il “ricorso alla presunzione, quale mezzo di prova, esige la ricorrenza dei requisiti della precisione, gravità e concordanza degli elementi di fatto utilizzabili come fonti di presunzione” (vedi Cass. n. 17596/2003).

Parte ricorrente lamenta che l'operazione di addebito del conto scudato contestata ha determinato un *“grave inadempimento contrattuale”* per effetto della violazione di quelle che, a suo dire, sarebbero le previste prerogative di riservatezza rafforzata per il mantenimento della segretezza del conto.

In proposito occorre rilevare, in primo luogo, che dalla documentazione contrattuale prodotta dalle parti non si rilevano obblighi specifici a carico dell'intermediario a utilizzare, per il trattamento dell'operazione, modalità organizzative (quali la non effettuazione allo sportello, il coinvolgimento diretto della Direzione, il non invio della documentazione al domicilio, *et similia*) differenti da quelle ordinariamente adottate; al riguardo si evidenzia che, in sede di controdeduzioni, la convenuta ha precisato che l'operazione è stata “regolarmente” disposta dalla ricorrente ed eseguita allo sportello.

La banca resistente ha inoltre accluso alle proprie difese l'apposito modello denominato “clausola di limitazione dell'operatività dei rapporti”, sottoscritto dalla ricorrente, ove sono precisate, “in deroga alle norme legali e contrattuali pattuite”, le voci che possono essere oggetto di accredito (e non, si badi bene, di addebito, come nel caso di cui si discute) sui conti correnti secretati.

Esclusa la presenza di *“precisi impegni contrattuali”* che la banca avrebbe violato con l'esecuzione del bonifico contestato, il Collegio rileva che la parte ricorrente non ha in alcun modo provato gli effetti pregiudizievoli dell'operazione contestata tanto con riferimento alla propria posizione, quanto a quella del marito, cointestatario del conto che ha accolto il bonifico.

Parte ricorrente, peraltro, paventa imprecise conseguenze di carattere fiscale – che ritiene suscettibili di risarcimento in via equitativa - di segno opposto a quelle di cui alle apposite previsioni di salvaguardia adottate dall'Agenzia delle Entrate.

Al proposito, la Circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009 prevede, tra l'altro, che “in linea generale, è prevista l'inibizione dei poteri di accertamento dei competenti uffici in materia tributaria e previdenziale, nonché l'estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali relative alle disponibilità delle attività emerse.” (...) “Gli accertamenti sono preclusi anche con riferimento a tributi diversi dalle imposte sui redditi, sempreché si tratti di accertamenti relativi ad “imponibili” che siano riferibili alle attività oggetto di emersione. A tal fine si precisa che la preclusione opera automaticamente, senza necessità di prova specifica da parte del contribuente, in tutti i casi in cui sia possibile, anche astrattamente, ricondurre gli imponibili accertati alle somme o alle attività costituite all'estero oggetto di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rimpatrio. Conseguentemente, l'effetto preclusivo dell'accertamento può essere opposto, ad esempio, in presenza di contestazioni basate su ricavi e compensi occultati". In considerazione di quanto fin qui enunciato, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto.

P. Q. M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO